Ministero Dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "V. Galilei"
Via Di Padule 35 - 56124 Pisa (PI) - Tel. +39 050575533
Codice Fiscale: 93047370502 Codice Meccanografico: PIIC832003
e.mail piic832003@istruzione.it - PEC: piic832003@pec.istruzione.it

PIIC832003 - AOO - REGISTRO UFFICIALE - U.0013802 - 29/09/2023 - VII - E

Ai docenti

Oggetto: gestione supplenze improvvise

Si prega di attenersi alla seguente procedura per la gestione delle supplenze improvvise (inferiori a 3 giorni all'infanzia, inferiori a 5 giorni alla primaria, inferiori a 15 giorni alla secondaria):

1) l'insegnante assente comunica **OBBLIGATORIAMENTE** in segreteria (eventualmente preventivamente alla referente del plesso) la sua assenza;

2) la referente di plesso organizza internamente la sostituzione, utilizzando le seguenti risorse e nell'ordine di priorità:

- Insegnante di potenziamento;
- Insegnante di sostegno **solo** con alunno assente;
- Compresenza dell'insegnante curriculare;
- Divisione della classe (se i numeri lo consentono);
- Ore eccedenti.

3) Qualora, espletate le sopra citate azioni, permanessero ancora difficoltà nella gestione della supplenza, allora sarà necessario che le referenti di plesso contattino Germana delle Canne per segnalare la criticità.

4) Gli insegnanti di sostegno dovranno comunicare **via mail al seguente indirizzo** assenze.sostegno@icvgalileipisaedu.it**,** entro le ore 9 per infanzia e entro le ore 8:30 per la primaria, l'eventuale assenza dell'alunno in carico.

Si ricorda che la legge 107 comma 85 prevede che si possano effettuare supplenze fino a 10 giorni con il cosiddetto organico dell'autonomia.

Si ricorda inoltre che **OM 112 del 6 maggio 2022** prevede al comma 9 art.13 che "**Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Fermo restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all'articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.**"

Prof.ssa Ing.Rossana Condello
Dirigente scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993